



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 dell'11.12.2019

INDICE

Art. 1 Finalità del regolamento

Art. 2 Definizione di spesa di rappresentanza – principi e criteri generali

Art. 3 Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza

Art. 4 Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza del Comune

Art. 5 Specificazione spese di rappresentanza

Art. 6 Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Art. 7 Previsione-Rendicontazione delle spese e Pubblicità

Art. 8 Entrata in vigore

ART. 1

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere – da parte dell'Amministrazione Comunale – spese di rappresentanza nonché il relativo procedimento, con specificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e della gestione amministrativa e contabile conseguente, nel rispetto della normativa vigente.
2. La disciplina dettata dal presente regolamento è volta ad assicurare, in relazione a tali spese, la massima trasparenza e conoscibilità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione pubblica secondo quanto disposto dall'art. 97 della Costituzione, oltre al rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e razionalità, che governano l'azione amministrativa.

ART. 2

DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA - PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. Sono spese di rappresentanza tutte le spese funzionali all'immagine esterna del Comune con riferimento ai propri fini rappresentativi ed istituzionali, non riconducibili ai normali rapporti istituzionali e di servizio. Esse sono finalizzate al pubblico interesse e assolvono alla funzione di mantenere o ad accrescere il prestigio del Comune, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale locale, regionale, nazionale ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Alla luce dei suddetti criteri generali, sono quindi spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale del Comune, o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane e/o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni od iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie, inaugurazioni e ricorrenze come specificato al successivo art. 5.

ART. 3

EVENTI PER I QUALI E' AMMISSIBILE IL RICORSO ALLE SPESE DI

RAPPRESENTANZA

1. Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria

attività istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di:

- Visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere
- Gemellaggi
- Manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti tra gli organizzatori o promotore
- Inaugurazioni di opere pubbliche
- Cerimonie o ricorrenze
- Incontri o visite istituzionali

ART. 4

SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto del Comune, attraverso l'attivazione delle procedure di spesa da parte dell'ufficio comunale competente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti:
 - Sindaco
 - Vice sindaco
 - Assessori nell'ambito delle rispettive competenze
2. I soggetti di cui al precedente comma comunicano e si coordinano con il Responsabile di Settore competente per l'utilizzo delle spese di rappresentanza e per il successivo impegno di spesa.
3. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente regolamento necessita di adeguata motivazione con riferimento agli scopi perseguiti.

ART. 5

SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Nell'ambito della definizione di cui al precedente art. 2, sono considerate spese di rappresentanza ammissibili, quelle sostenute per:
 - a. ospitalità e spese di trasporto offerte in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali del Comune, a persone o ad autorità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, sociale, politica, culturale e sportiva e loro accompagnatori, se presenti;
 - b. offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 4, a persone o autorità di cui alla predetta lett. a);

- c. colazioni, pranzi e/o cene di lavoro con ospiti che rivestono le qualifiche di cui ai punti precedenti. In tale caso la partecipazione di rappresentanti del Comune dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti;
 - d. inviti, manifesti, materiale pubblicitario, conferenze stampa indette a fini istituzionali, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, addobbi floreali, rinfreschi, piccole forme di ristoro (coffee break, brunch), piccoli doni, in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dal Comune, alle quali partecipino personalità o autorità estranee al Comune sempre che le spese stesse non siano ricomprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
 - e. doni-ricordo simbolici (indicativamente: riproduzione in varie forme dello stemma del Comune di Quinto di Treviso, gadgets, pergamene, gagliardetti, omaggi floreali e/o oggettistica varia...), per l'acquisizione di civiche benemerenze, in occasione di centenari, di celebrazioni di matrimoni, unioni civili, nascite e raggiungimento della maggiore età, in segno di riconoscimento a studenti meritevoli, per anniversari significativi di associazioni o istituzioni presenti sul territorio con valenza sociale, economica, culturale, turistica, sportiva, promozione della città;
 - f. atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi, comunicazioni di condoglianze ecc.) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee al Comune, di componenti di organi comunali o di dipendenti del Comune;
 - g. onoranze commemorative ai Caduti in occasione di determinate ricorrenze;
 - h. forme di ospitalità ed atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, statuette ecc.) quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra gli organi del comune e organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o ricevimento di soggetti, personalità e delegazioni (italiane e straniere) in visita al Comune, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune ed anche per gli artisti, gli autori, i giornalisti o comunque personalità di rilievo in ambito di eventi organizzati, patrocinati o sostenuti dall'Amministrazione Comunale;
 - i. organizzazione di convegni, mostre, tavole rotonde o simili in tematiche di particolare rilevanza istituzionale del Comune che non rientrino tra le competenze dei singoli assessorati;
 - j. targhe commemorative e identificative di luoghi e persone, coppe ed altri premi di carattere sportivo per gare e manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio comunale.
2. La suddetta elencazione non ha carattere esaustivo ed è quindi suscettibile di applicazione analogica laddove si ravvisi la finalità della spesa alla proiezione all'esterno dell'immagine del Comune di Quinto di Treviso in rapporto ai propri fini istituzionali per il mantenimento e l'accrescimento del suo prestigio.

ART. 6

CASI DI INAMMISSIBILITÀ DI SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali del Comune e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti artt. 2, 3 e 5. In particolare non rientrano tra le spese di rappresentanza:
 - colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuate da amministratori e dipendenti del Comune in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.), salvo le ipotesi di cui al precedente art. 5, comma 1;
 - atti di mera liberalità, oblazioni, sussidi;
 - spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
 - acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
 - omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad amministratori e dipendenti del Comune;
 - ospitalità e/o pasti a favore di fornitori del Comune o di soggetti legati al Comune da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
 - spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.

ART.7

PREVISIONE - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE - PUBBLICITA'

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente deliberato in consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al Responsabile del Settore individuato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
2. Le spese di rappresentanza sono impegnate con apposita determinazione dal Responsabile del Settore competente, nella quale devono essere indicati la tipologia di spesa, il rispetto dei principi di cui al precedente art. 2, l'ammissibilità delle spesa ed ogni altro elemento richiesto dai precedenti artt. 3 e 4.
3. Le spese stesse sono liquidate previa presentazione di idonea documentazione.
4. Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto, redatto sulla base di uno schema tipo approvato in conformità al disposto del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito nella legge 14.09.2011, n. 148 ed allegato al rendiconto di gestione. Tale prospetto è trasmesso, entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del rendiconto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo online.